SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA -

(N.77)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori ABENANTE, D'ANGELOSANTE, CARUCCI, SEMA, DI VITTORIO BERTI Baldina, BERA e PALAZZESCHI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 LUGLIO 1968

Modificazioni dell'articolo 8 della legge 19 maggio 1964, n. 345, concernente le scuole allievi operai delle Forze armate

Onorevoli Senatori. — La legge n. 345 del 19 maggio 1964, con la quale vengono istituite e regolamentate le scuole allievi operai per la formazione professionale degli operai occorrenti alle Forze armate, dispone al quinto comma dell'articolo 8 la possibilità di assumere, senza concorso, gli allievi delle scuole allievi operai degli stabilimenti ed officine militari che abbiano ultimato con profitto i corsi, nel limite massimo di 800 posti per l'esercito e di 1.000 posti per la marina.

Alla formulazione definitiva dell'articolo 8 della legge si giunse dopo lunga discussione in sede parlamentare. Nel testo del disegno di legge, infatti, si limitava il diritto di assunzione agli allievi che avessero ultimato il corso in data non anteriore al 1º giugno 1961 fissando in 600 unità per l'esercito e in 800 unità per la marina il numero massimo di posti da assegnare agli ex allievi. La 1ª Commissione Affari costi-

tuzionali, della Camera, nel formulare il suo parere, chiese alla Commissione di merito l'eliminazione, all'articolo 8, del termine del 1º giugno 1961, al fine di evitare che venissero esclusi dal beneficio della legge coloro che avevano conseguito l'idoneità prima di tale data. In conformità del parere espresso dalla Commissione Affari costituzionali, la Commissione Difesa modificò l'articolo 8, eliminando il termine ivi indicato e portando i posti disponibili a 800 per l'esercito e a 1.000 per la marina.

Si riteneva, così, e in tal senso aveva dato assicurazione il rappresentante del Governo, che potessero essere assunti tutti gli allievi operai forniti del titolo richiesto. Senonchè, mentre per la marina i posti si sono dimostrati sufficienti, per l'esercito si è rilevato, sulla base delle domande presentate dagli interessati, che gli ex allievi forniti del titolo e quindi abilitati a godere dei benefici della legge sono circa 1.200.

LEGISLATURA V -- DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Si rende, perciò, necessario, al fine di consentire l'assunzione degli allievi che restano fuori graduatoria, elevare di 400 unità il limite massimo di posti a disposizione dell'esercito.

A tal fine tende il disegno di legge che abbiamo l'onore di presentare e che raccomandiamo all'attenzione del Parlamento non solo per evidenti motivi di equità, ma anche per consentire che l'Amministrazione della difesa utilizzi nei propri opifici giovani particolarmente qualificati e forniti di accurata preparazione.

Il disegno di legge non comporta nessun nuovo onere a carico dello Stato, dato che abbiamo inteso graduare l'assunzione nel tempo e nell'ambito dei posti attualmente in organico.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Il quinto comma dell'articolo 8 della legge 19 maggio 1964, n. 345, è sostituito dal seguente:

« Ferme restando le altre condizioni e modalità stabilite dai commi precedenti, possono essere assunti, senza concorso, gli allievi delle scuole operaie degli stabilimenti ed officine militari, che abbiano ultimato con profitto i corsi, per un numero di posti da stabilire con determinazione ministeriale, nel limite massimo di 1.200 per l'esercito e 1.000 per la marina. All'assunzione degli ex allievi si provvederà immediatamente entro i limiti dei posti in organico non coperti all'atto della entrata in vigore della presente legge e successivamente man mano che si verificheranno vacanze negli organici, seguendo la graduatoria già predisposta dalle competenti amministrazioni ».